

**IL REVISORE UNICO DEI CONTI
COMUNE DI OME
Provincia di Brescia**

Verbale n. 6/2026 del 13/04/2026

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DEL
CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI – MODIFICA"

IL REVISORE DEI CONTI

Dott.ssa Gloriana Villa, nominata Revisore dei Conti del Comune di Ome (BS) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 11/04/2024, per l'espressione del parere previsto dall'art. 239 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000,

vista

la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI – MODIFICA" ricevuta in data 7 aprile 2026;

premessi che

ha esaminato la proposta di deliberazione posta all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale, inerente l'oggetto sopra riportato, da applicare a decorrere dall'1° gennaio 2026, ricevuta in data 07/04/2026;

considerato che

è richiesto specifico parere al revisore dei conti ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

visti

- il regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI) attualmente in vigore, come da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 19/12/2023;
- l'art. 1, commi da 641 a 668 della legge 147/2013 che disciplina la tassa rifiuti (TARI).
- la Deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 che ha disciplinato il Testo Unico della "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (TQRIF);

tenuto conto

- che i Comuni con deliberazione di Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, "possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto

delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”.

- che l'art. 53, comma 16, della legge 388/2000 prevede che “Il termine per ... approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;
- che l'art. 1, c. 660, della legge 147/2013 dispone che “il comune può deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del citato D. Lgs. N. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”;
- che l'art. 1, c. 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che: “le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto ad inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 ed il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote ed i Regolamenti vigenti nell'anno precedente”.
- che i Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli enti locali del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (febbraio 2019) al punto 2.8, annovera tra i regolamenti sui quali l'organo deve esprimere il proprio parere: b) regolamento per la disciplina della TARI.

preso atto

- della proposta di modifica al regolamento TARI contenuta nella proposta di deliberazione che nel rispetto del perimetro di autonomia demandata all'Ente in materia di regolamentazione prevede la sostituzione integrale dell'articolo 19:

Art. 19. Bonus sociale rifiuti e modalità di compensazione con posizioni debitorie pregresse

Il presente articolo disciplina le modalità di riconoscimento e gestione del bonus sociale rifiuti, previsto dalla normativa vigente e regolato dall'Autorità competente ARERA, con particolare riferimento alla compensazione dello stesso con eventuali importi insoluti relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani (TARI).

Il bonus sociale rifiuti è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e dalle disposizioni dell'Autorità di regolazione, come risultanti dalle banche dati messe a disposizione dall'INPS e Sgate.

Il bonus è applicato d'ufficio sotto forma di riduzione della TARI dovuta, secondo le modalità e le tempistiche stabilite dalla normativa vigente, senza necessità di presentazione di apposita istanza da parte del contribuente.

Qualora il beneficiario del bonus risulti titolare di una posizione debitoria nei confronti del Comune, relativa alla TARI riferita ad annualità pregresse, il bonus riconosciuto è prioritariamente utilizzato in compensazione, totale o parziale, degli importi insoluti.

La compensazione avviene secondo i seguenti criteri:

a) priorità agli importi scaduti da più tempo;

b) eventuale eccedenza del bonus è applicata a riduzione della TARI dovuta per l'annualità corrente.

Il Comune assicura adeguata informazione al contribuente in merito:

- all'avvenuto riconoscimento del bonus;
- all'eventuale compensazione effettuata;
- al residuo debito o credito risultante.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla correttezza dei requisiti e delle compensazioni operate, procedendo al recupero delle somme indebitamente fruite secondo le disposizioni vigenti.

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, si rinvia alle disposizioni normative nazionali e regolatorie vigenti in materia di bonus sociale rifiuti e di gestione della TARI.

visto

il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile reso ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 dalla Responsabile del Servizio Tributi;

esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Consiglio comunale avente ad oggetto "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI – MODIFICA" ;

rammenta

1. di trasmettere in via telematica per il tramite del portale <https://www.portalefederalismofiscale.gov.it> copia della deliberazione comunale al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
2. che il Responsabile del Servizio Tributi provveda, per quanto di rispettiva competenza, agli adempimenti consequenziali ed a disporre, nel rispetto dei termini previsti, la pubblicazione del provvedimento di deliberazione comunale sia sullo specifico sito web ministeriale che su quello istituzionale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il Revisore Unico dei Conti

(Dott.ssa Gloriana Villa)